

- t) **Consiglio di disciplina dell'Ordine Nazionale**: organo dell'Ordine nazionale che svolge funzioni di valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti i ricorsi degli iscritti all'Albo;
- u) **Persona fisica**: persona con capacità giuridica di cui al libro 1 titolo 1 codice civile;
- v) **Persona giuridica**: complesso organizzato di persone e di beni con capacità giuridica di cui al titolo II capo 1 Codice Civile;
- w) **Persona fisica o giuridica in libertà di stabilimento**: professionista singolo o associato dell'unione europea accreditato presso l'Ordine territoriale per svolgere attività professionale riservata con stabilimento nella giurisdizione;
- x) **SIDAF**: il sistema informativo dell'ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

Art. 2 Obbligo formativo

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale gli iscritti hanno l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze professionali secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Sono soggetti all'obbligo formativo tutte le persone fisiche iscritte all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali ad eccezione dei soggetti esonerati di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Pag. 6

Art. 3 Attività formativa e settori disciplinari professionali

1. Con l'espressione "attività formativa", finalizzata all'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 2, si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze professionali, svolta mediante la partecipazione a iniziative culturali singole o di gruppo nei vari ambiti di competenza professionale.
2. L'attività formativa si distingue in:
 - a. attività formativa metaprofessionale. È l'attività di apprendimento riguardante l'ordinamento, la deontologia, la previdenza, la fiscalità, la tutela dei dati personali, la tutela

A CURA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI
EDIZIONE N° 01 REV 01 – ROMA del 23 ottobre 2013.

Approvato con delibera n. 308 nella seduta del Consiglio del 23 ottobre 2013

della salute e della sicurezza negli studi professionali, la comunicazione, l'informatica, le lingue, l'organizzazione dello studio professionale;

b. attività formativa caratterizzante. È l'attività volta al perfezionamento scientifico e tecnico relativo alla qualificazione della prestazione professionale nonché all'elaborazione metodologica posta alla base delle attività professionali nei campi di competenza della professione.

3. Sono riconosciute le seguenti tipologie di attività formativa:

- a) corsi di formazione e aggiornamento;
- b) dottorati di ricerca;
- c) corsi universitari, di specializzazione, di perfezionamento e master universitari;
- d) congressi, seminari, convegni, laboratori professionali, giornate di studio;
- e) visite tecniche viaggi di studio;
- f) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti da organismi nazionali e internazionali della categoria professionale;
- g) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;
- h) partecipazione a commissioni presso enti pubblici territoriali aventi finalità di valutazione di piani e/o progetti;
- i) relazioni o lezioni nelle attività formative di cui alle lettere a), d), e) del presente comma;
- j) docenze in Università o centri di ricerca regionali, nazionali, comunitari o internazionali;
- k) articoli scientifici o tecnico-professionali pubblicati su house - organ o su riviste a diffusione nazionale o internazionale, previa revisione di un comitato scientifico-tecnico ovvero, monografie su argomenti collegati all'attività del dottore agronomo e del dottore forestale che riportino esplicitamente la revisione di un comitato scientifico-tecnico;

4. Le attività formative di cui al comma 3 devono avere a oggetto le materie o tematiche comprese nell'elenco dei settori disciplinari professionali di cui al successivo comma 6.

5. Ulteriori attività formative possono essere riconosciute con delibera del Consiglio Nazionale purché coerenti con i principi e criteri previsti dal presente regolamento.
6. I settori disciplinari professionali (**S.D.P**) sono raggruppamenti di discipline tecnico- - scientifiche afferenti alle competenze previste dall'ordinamento professionale. I settori sono stabiliti dal Consiglio Nazionale con apposita deliberazione.

Art. 4

Valore del credito formativo

1. L'unità di misura della formazione continua è il Credito Formativo Professionale (CFP) che equivale a 8 ore di attività formativa.

Art. 5

Modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo

1. L'obbligo di formazione continua decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'Albo.
2. L'anno formativo coincide con quello solare.
3. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.
4. Ogni iscritto sceglie liberamente le attività formative da svolgere, in relazione alle preferenze personali nell'ambito dei settori disciplinari professionali di cui all'art. 3, comma 6 del presente regolamento.
5. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 9 CFP, di cui almeno 2 CFP devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.
6. Almeno 1 CFP ogni triennio deve derivare da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del presente regolamento.
7. Entro l'anno successivo a quello di prima iscrizione, gli iscritti devono acquisire almeno 1 CFP derivante da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del presente regolamento.

Pag. 8